

CIRCOLARE n° 11/2012

DATA: 02/03/2012

A/TO CA: Titolare dell'attività / Responsabile Ambiente - Rifiuti

DA/FROM: TECNOLARIO S.r.l.

TEL/FAX N°: 0341 / 49.42.10

N° PAG.: 2

Oggetto: **PROROGA ENTRATA IN VIGORE SISTRI**

<p>Fonti normative</p>	<ul style="list-style-type: none"> • D.Lgs. 152/2006 "Testo Unico Ambientale" art.189 c.3bis; • D.M. n. 52 del 18/02/2011 "Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs.3 aprile 2006, n.152 e dell'art. 14 bis D.L. 1 luglio 2009, n.78 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.102"; • Decreto Legge n. 138 del 13/08/2011 "Ulteriori disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo – Stralcio – Sistri – Dia e Scia – Servizi locali – Robin tax su energia" • Legge n. 148 del 14/09/2011 "Conversione in legge del DI 138/2011 - Ripristino Sistri - Dia e Scia - Servizi locali - Robin tax su energia" • Decreto Ministeriale 10/11/2011 n. 219 "Modifiche e integrazioni al Dm del 18 febbraio 2011, n. 52 ("Regolamento Sistri")" • Decreto Legge n. 216 del 29/12/2011 "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative (cd. "Milleproroghe") - Sistri, Discariche, Ato, Emergenza campana e Cov – Stralcio" • Legge 24 febbraio 2012 n. 14 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative" in vigore dal 28 febbraio 2011;
<p>Dettaglio proroga</p>	<p>La Legge n. 14 modifica i precedenti termini di inizio operatività del SISTRI, così come indicati nel Dm 10 novembre 2011 n. 219 e nella Legge n. 106 del 12 luglio 2011. In particolare, all'art. 13, comma 3, del Dm n. 219 le parole "2 aprile 2012" sono state sostituite dalle parole "30 giugno 2012", mentre, con il comma 3 bis, le parole "al 1° giugno" di cui all'art. 6, comma 2, lettera f-octies), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono sostituite dalle seguenti: "al 30 giugno 2012".</p> <p>Questo significa che <u>i produttori iniziali di rifiuti per i quali era stato precedentemente fissato il termine di inizio operatività del SISTRI al 2 aprile 2012 vedranno slittare tale data al 30 giugno 2012 mentre, per i produttori di rifiuti speciali pericolosi con meno di dieci addetti, l'inizio dell'operatività del Sistema di Controllo e Tracciabilità dei Rifiuti sarà una data, ancora da definire da parte del Ministero dell'Ambiente, successiva al 30 giugno 2012.</u></p>

Azione	<p>Obbligo utilizzo di SISTRI per la gestione amministrativa dei rifiuti: fino al 30 giugno 2012, le aziende, i trasportatori e gli impianti di recupero/smaltimento dovranno continuare ad utilizzare le procedure cartacee per la gestione dei rifiuti (i registri di carico/scarico ed i formulari) ai fini della conformità legislativa e nel contempo provare ad utilizzare i dispositivi SISTRI come già fatto nei precedenti periodi transitori. Dal 30 giugno 2012 invece gli obblighi di legge saranno garantiti solo dall'utilizzo del SISTRI.</p> <p>Nel caso specifico di Aziende produttrici di rifiuti speciali pericolosi con meno di dieci addetti, l'inizio dell'operatività del SISTRI sarà una data, ancora da definire dal Ministero dell'Ambiente, successiva al 30 giugno 2012.</p>
---------------	---

TECNOLARIO S.r.l. rimane a Vostra disposizione per informazioni e chiarimenti.

Tecnolario S.r.l.

Area Ambiente